Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 — **Roma - Giovedì, 21 aprile** — **Numero 94**

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 21; trimestre L. 16
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » » 26; » » 16
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 90; » » 50; » » 30
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.50 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

PARTE I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

Legge 7 aprile 1921 n. 456, *concernente provvedimenti per l'Istituto nazionale di credito per la cooperazione.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Le anticipazioni concesse all'Istituto nazionale di credito per la cooperazione con Regi decreti 24 luglio 1919, n. 1459, 7 novembre 1920, n. 1590, e Regio decreto 3 giugno 1920, n. 850, restano conferite all'Istituto stesso a titolo di capitale.

I detti fondi saranno aumentati fino a raggiungere la somma di L. 200 milioni, mediante versamenti da farsi dallo Stato.

Con R. decreto il ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col ministro del tesoro, ed udite le rappresentanze delle organizzazioni cooperative nazionali, provvederà allo stanziamento dei fondi, stabilirà le modalità per la loro erogazione ed emanerà le norme per il funzionamento dell'Istituto nazionale di credito per la cooperazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — LABRIOLA — FERA —
FACTA — BONOMI — PEANO —
MICHELI — ALESSIO — RAINERI.

Visto, Il guardasigilli: FERA.

Regio decreto-legge 23 gennaio 1921, n. 364, *che approva la tabella dei contributi dovuti all'Erario per la regificazione o la istituzione di scuole medie e normali.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il decreto-legge Luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1186;

Veduto il Nostro decreto 13 maggio 1920, n. 843;

Veduta la tabella organica dei contributi a carico degli enti locali per la conversione in governativa e l'istituzione di scuole medie e normali, approvata con Nostro decreto 27 luglio 1919, n. 1697;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per l'istruzione pubblica e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata l'unita tabella firmata, d'ordine Nostro, dai Nostri ministri segretari di Stato per l'istruzione pubblica e per il tesoro, con cui si stabiliscono i contributi da corrispondersi all'Erario per il mantenimento di Regie scuole medie e normali, istituite e convertite dopo la pubblicazione del presente decreto con effetto dal 1° ottobre 1921.

Art. 2.

Se la scuola, che si converte in Regia, ha classi aggiunte stabili, l'Ente, che invoca tale provvedimento, deve corrispondere, per ogni posto di ruolo da aggiungere all'organico normale, un contributo suppletivo di L. 7940 per il ruolo *A*, di L. 7473,33 per il ruolo *B* e di L. 6391,33 per il ruolo *C*.

Art. 3.

Le spese che lo Stato deve sostenere a titolo di retribuzione per l'insegnamento in classi aggiunte di scuole medie e normali, istituite e convertite in Regie in applicazione del presente decreto, saranno liquidate annualmente, secondo le norme di cui al decreto Luogotenenziale 24 maggio 1917, n. 991. Non saranno però addebitate all'Ente le ore di insegnamento impartite in classi aggiunte, da insegnanti di ruolo per completamento d'orario.

Art. 4.

Alla fine di ogni quinquennio dalla data di decorrenza dei decreti di istituzione e regificazione, emanati in conformità degli articoli precedenti, sarà fatta, a cura dei Ministeri dell'istruzione e del tesoro, una revisione degli organici delle singole scuole per accertare il numero dei posti di ruolo creati in più, durante il quinquennio, nelle relative classi aggiunte stabili, per ciascuno dei quali l'Ente interessato dovrà corrispondere un ulteriore contributo suppletivo nella misura indicata all'art. 2.

Art. 5

Dai contributi da corrispondersi all'Erario in applicazione del presente decreto, saranno detratti soltanto gli assegni fissi, ai quali gli Enti abbiano diritto sul bilancio del ministero dell'Istruzione pubblica e le tasse scolastiche, tranne tutte quelle di diploma e le tasse di licenza pagate dai candidati provenienti da scuola privata o paterna.

Art. 6.

Qualora dopo la pubblicazione del presente decreto, gli stipendi e retribuzioni al personale delle scuole medie e normali subiscano variazioni, l'unita tabella cesserà di aver vigore, e i relativi contributi saranno modificati con decreto dei ministri della pubblica istruzione, di concerto con quello del tesoro in misura rispondente alle variazioni medesime

Art. 7.

È abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto che sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — CROCE — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Tabelle dei contributi per la regificazione o l'istituzione di scuole medie e normali.

SCUOLE		Contributi
Ginnasio isolato		77,530 22
Liceo isolato		68,492 74
Liceo ginnasio		143,205 22
Scuola tecnica		56,865 22
Scuola normale maschile		51,529 99
Scuola normale femminile		118,689 46
Scuola complementare		35,089 88
Scuola normale promiscua	a base maschile	52,609 49
	a base femminile	119,049 46

Istituti tecnici — Per gli Istituti tecnici, per i quali non è possibile alcuna previsione di spesa organica data la grande varietà di costituzione, propria di queste scuole, per numero e specie di sezioni si dovrà provvedere caso per caso, aggiungendo alla spesa degli stipendi la percentuale del 12,50 0/0 per gli oneri accessori.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro dell'istruzione pubblica: CROCE.

Il ministro del tesoro: MEDA.

Regio decreto-legge 27 marzo 1921, n 427, *che proroga talune disposizioni della legge 8 luglio 1904, n. 351, e di quella 12 marzo 1911, n. 258, contenenti provvedimenti per il risorgimento economico della città di Napoli.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Viste le leggi 8 luglio 1904, n. 351, e 12 marzo 1911,

n. 258, recanti provvedimenti pel risorgimento economico della città di Napoli;

Ritenuto che, per lo stato di guerra, i cui effetti in parte ancora perdurano la città di Napoli non ha potuto risentire i benefici, che dovevano derivarle dall'attuazione delle citate leggi;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro delle finanze, d'accordo col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno e coi ministri del tesoro e dei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il periodo di godimento dei privilegi tributari stabiliti dagli articoli 7, 8, 12, 13 e 14 della legge 8 luglio 1904, n. 351, prorogato con l'art. 6 della legge 12 marzo 1911, n. 258, sino al 4 aprile 1921, è prorogato ulteriormente sino al 31 marzo 1922.

Art. 2.

È del pari prorogata sino al 31 marzo 1922, l'efficacia della facoltà data al Governo in ordine alla costruzione ed alla riparazione del materiale ferroviario di cui agli articoli 16 della legge 8 luglio 1904, n. 351 e 7 della legge 12 marzo 1911, n. 258.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — FACTA — PEANO.

Visto *Il guardasigilli*: FERA.

Regio decreto-legge 24 marzo 1921, n. 431, *che rende definitiva la validità di taluni decreti Luogotenenziali recanti provvedimenti di tariffe di trasporto sulle ferrovie dello Stato.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Viste le tariffe e condizioni pei trasporti effettuati sulle linee ferroviarie esercitate dallo Stato;

Visti i decreti Luogotenenziali 7 aprile 1917, n. 606; 26 agosto 1917, n. 1403; 26 maggio 1918, n. 727, e 4 luglio 1918, n. 963;

Visto il Nostro decreto 3 febbraio 1921, n. 132;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli del tesoro e dell'industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La validità dei decreti Luogotenenziali 7 aprile 1917, n. 606; 26 agosto 1917, n. 1403; 26 maggio 1918, n. 727 e 4 luglio 1918 n. 963, già prorogata fino al 15 marzo 1921 col R. decreto 3 febbraio 1921, n 132, è resa definitiva.

Art. 2.

Il presente decreto avrà vigore dal 16 marzo 1921 e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 marzo 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — PEANO — MEDA — ALESSIO.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Regio decreto 17 marzo 1921, n. 404, *che approva e rende esecutorio l'atto 28 febbraio 1921, aggiuntivo alla convenzione 29 maggio 1915, per la concessione della ferrovia Genova-Casella.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 11 giugno 1915, n. 1256, mediante il quale fu approvata e resa esecutiva la convenzione stipulata il 29 maggio 1915 per la concessione alla Società anonima ferrovie elettriche liguri della costruzione e dell'esercizio della ferrovia Genova-Casella;

Vista l'istanza 5 marzo 1920, con la quale la Società anonima ferrovie elettriche liguri ha chiesto la revisione dei patti di concessione a' sensi del decreto Luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 303 e del R. decreto 8 luglio 1919, n. 1327;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili approvato con Nostro decreto del 9 maggio 1912, n. 1447;

Visti i decreti-legge su citati;

Sentita la Commissione per la revisione dei piani finanziari di ferrovie e tramvie;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per i lavori pubblici e il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato e reso esecutorio l'atto 28 febbraio

1921 aggiuntivo alla convenzione 29 maggio 1915 per la concessione della ferrovia Genova-Casella.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — PEANO — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Regio decreto 31 marzo 1921, n. 424, *concernente la ripartizione del fondo di cointeressenza agli impiegati delle nuove Provincie.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto-legge 29 ottobre 1920, n. 1521;

Visto l'art. 4 della legge 26 settembre 1920, n. 1322, l'art. 3 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, segretario di Stato per l'interno, di concerto col ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per l'esercizio finanziario 1919-920 agli impiegati del cessato regime, a qualunque categoria essi appartengano, confermati o riassunti in servizio nelle Amministrazioni statali del Regno, è corrisposta in proporzione delle giornate di servizio prestato, considerando come tale anche il periodo di congedo ordinario, una somma, pari alla quota al netto assegnata sul fondo di cointeressenza alle corrispondenti categorie di funzionari di ruolo del Regno.

Gli impiegati distaccati da una ad altra Amministrazione non concorrono al reparto del fondo dell'Amministrazione di origine, bensì di quella presso cui sono in servizio, per il periodo di tempo del servizio stesso.

Art. 2.

La spesa necessaria per l'esecuzione del presente decreto farà carico al capitolo 61-*quinq.* dello stato di previsione del Ministero della guerra, per l'esercizio in corso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Regio decreto 24 marzo 1921, n. 447, *che istituisce un distintivo d'onore per gli orfani dei caduti in guerra.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito un distintivo d'onore per gli orfani dei caduti in guerra.

Art. 2.

Il distintivo sarà conforme al modello che verrà depositato negli archivi di Stato unitamente a una copia del presente decreto.

Art. 3.

Saranno autorizzati a fregiarsi del distintivo di cui nei precedenti articoli gli orfani e le orfane dei militari, militarizzati ed assimilati, morti in combattimento od in seguito a ferite causate dai mezzi d'offesa e di difesa del nemico.

Art. 4.

Le disposizioni contenute nel presente decreto si riferiscono anche agli orfani dei militari morti nelle condizioni indicate nell'art. 3, prestando servizio presso gli eserciti alleati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 marzo 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — SECHI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERÁ.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 360. Regio decreto 10 marzo 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, il legato Rosa Profilo, con sede nel comune di Mesagne, viene eretto in Ente morale, sotto l'amministrazione della Congregazione di carità del luogo, con separata gestione ed è approvato lo statuto organico relativo.